

Oggetto: Affare n. 60 sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti nucleari sul territorio nazionale – Audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 18 ottobre 2018 – Senato della Repubblica -Commissione Permanente del Senato Industria, commercio, turismo

La presente audizione informale ha ad oggetto la gestione e messa in sicurezza dei rifiuti nucleari sul territorio nazionale. Si tratta indubbiamente di un argomento di grande complessità e rilevanza per l'intero Paese su cui il Parlamento sta affrontando una discussione approfondita mediante il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti. I contributi già resi in materia sono stati molteplici e tutti di grande interesse, pertanto, si rimetteranno di seguito solo brevi osservazioni aventi ad oggetto esclusivamente vicende inerenti all'oggetto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha trattato direttamente, rinviando nel dettaglio alla documentazione che si allega alla presente.

Il 03.05.2016 la Prefettura di Roma ha chiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito al progetto CEMEX e, in particolare, sul contratto di appalto ID C0355L11 – Affidamento a terzi tramite contratto di forniture. La richiesta traeva origine dall'esigenza avanzata dagli Amministratori straordinari e temporanei della Maltauro S.p.A (ai sensi dell'art. 32, comma 1, D.L. 90 del 24.06.2014)¹ di chiarire alcuni aspetti problematici emersi in fase di esecuzione dell'opera. Gli Amministratori Straordinari - sentito l'aggiudicatario dell'appalto RTI Saipem-Maltauro e il Committente Sogin - hanno, in particolare, manifestato l'esigenza di prospettare una richiesta di parere all'Autorità al fine di condividere la risoluzione di talune criticità connesse alla interpretazione del Piano di Affidamento, sottoscritto in sede di contratto di appalto, per la parte concernente i sub-affidamenti di fornitura ed i sub-appalti.

La problematica sottoposta all'attenzione dell'Autorità è apparsa da subito molto delicata, in quanto, il progetto CEMEX, come noto, riguarda la costruzione di un impianto che ha come scopo la messa in sicurezza, mediante condizionamento per cementazione, del più elevato inventario radioattivo nazionale di rifiuti liquidi attualmente stoccati presso il sito Sogin di Saluggia (VC) e di un annesso deposito "bunkerizzato" per lo stoccaggio dei manufatti finali a più elevato rateo di irraggiamento, fino al loro conferimento al Deposito Nazionale.

Le questioni sollevate avevano ad oggetto, nello specifico, l'affidamento, da parte dell'appaltatore con contratti di fornitura e di posa in opera, della realizzazione di componenti e attrezzature necessarie per la realizzazione di impianti e strutture speciali, facenti parte di sistemi connotati da particolare

_

¹ Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 11 dicembre 2014 ha trasmesso al Prefetto di Roma la proposta di adozione della più grave misura del commissariamento ex art. 32, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 90/2014, della Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A., nella sua qualità di mandante del raggruppamento temporaneo costituito con la Saipem S.p.A. (in qualità di mandataria), limitatamente all'appalto per la "Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di cementazione di soluzioni liquide radioattive - impianto CEMEX", presso il sito Eurex di Saluggia-Vercelli, gestito dalla SO.G.I.N. S.p.A., attraverso la nomina di uno o più amministratori straordinari, contestualmente sospendendo tutti poteri degli altri organi sociali, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 32. Gli elementi probatori attestanti che l'appalto in questione era stato acquisito in modo illecito sono stati ricavati integralmente dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Milano, in data 6 maggio 2014, nell'ambito del procedimento penale n. 948/2011 R.G.N.R.



complessità e specificità, a soggetti altamente specializzati in grado di assicurare la produzione manifatturiera completa e a regola d'arte di sistemi. Nell'esecuzione delle attività contrattuali, era stata prevista la possibilità di subappaltare alcuni lavori e di procedere all'affidamento di una serie di forniture e, in particolare, nel Piano di Affidamento l'appaltatore aveva chiarito gli intendimenti esecutivi in termini di sub-appalti e sub-affidamenti e indicato gli operatori economici di cui intendeva avvalersi.

Secondo gli Amministratori straordinari per superare le criticità emerse in fase di esecuzione, era necessario prevedere la possibilità di sub-affidare, senza i limiti insiti nel sub-appalto, le forniture con o senza posa e montaggio se funzionali all'opera; le forniture dovevano intendersi come acquisizione di manufatti, realizzati da terzi sulla base di specifiche tecniche definite dall'appaltatore e validate dal committente. Ad avviso di questi, era importante consentire, nel contesto della lista delle lavorazioni, la suddivisione delle attività riconducibili alla cat. OS4 tra forniture di manufatti realizzati fuori cantiere e lavori in cantiere, in modo da rendere efficiente la realizzazione dell'opera sul piano tecnico-organizzativo, utilizzando al meglio gli istituti del sub-affidamento di forniture e del sub-appalto. A parere di questi, i sub-affidamenti riguardanti le forniture per la realizzazione di impianti e di strutture speciali, con o senza posa in base a valutazioni di opportunità tecnico-organizzativa, dovevano avvenire senza fare riferimento alle categorie SOA in quanto non applicabili alle forniture. In sostanza, secondo gli Amministratori straordinari e temporanei alcuni manufatti realizzati fuori cantiere da soggetti industriali altamente specializzati potevano ricondursi a forniture, piuttosto che ad un subappalto.

La Sogin ha manifestato qualche perplessità in merito alla posizione espressa dagli Amministratori straordinari.

L'Autorità con il parere reso alla Prefettura il 5 agosto 2016, che come detto si allega alla presente nota, ha espresso le proprie considerazioni in merito. Dopo aver richiamato la determinazione AVCP n. 12/2001 del 22.05.2001 ed aver sottolineato le differenze fra l'art. 170 del dPR n. 207/2010 e l'art. 141 del dPR 554/1999 ha concluso che le opere del Sistema di movimentazione dell'Edificio di Processo (di maggiore peso rispetto all'importo complessivo) costituiscono un insieme complesso di opere meccaniche, strumentazione e quadristica di controllo, oggetto di specifica progettazione interdisciplinare e realizzazione, nell'ambito del quale non sembrano individuabili prodotti di serie, nemmeno in relazione ai singoli componenti, presumibilmente appositamente progettati e realizzati per l'intervento specifico. Si tratterebbe della realizzazione non di un prodotto industriale di serie, bensì di un impianto caratterizzato da specificità di progettazione e realizzazione che, come tale, risulterebbe riconducibile, al pari degli impianti complessi realizzati nell'ambito della realizzazione di edifici civili o industriali, a "lavoro".

L'Autorità conclude il citato parere ritenendo che non appare coerente ritenere che per le prestazioni di manodopera "ovunque espletate" come indicato dall'art. 118, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 ai fini della qualificazione quale subappalto delle attività affidate dall'appaltatore a terzi, possano intendersi esclusivamente quelle poste in essere nel cantiere e non anche quelle espletate in stabilimento.



Come già detto in premessa, si deposita, unitamente alla presente, anche il predetto parere trasmesso alla Prefettura di Roma rappresentando che l'Autorità non possiede al momento ulteriori elementi di conoscenza in merito allo stato dei lavori del progetto CEMEX.